

Il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 all'art. 185 prevede, espressamente, che non rientra nella disciplina dei rifiuti "il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti" e, all'art. 186 dispone, per quanto concerne il materiale inerte proveniente da scavo, che sia assoggettato alla disciplina dei rifiuti soltanto allorché sia contaminato, e non vi sia l'avvio certo di operazioni di riutilizzo (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Salerno, sez. I, n. 1867/2004).

Cons. Stato Sez. VI, 18/08/2010, n. 5875

.....

L'assimilazione ai rifiuti delle terre e rocce da scavo con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi consentiti per legge non è esclusa dall'utilizzazione delle stesse nel rispetto delle modalità previste nel progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (cosiddetta "VIA"). (Rigetta, Trib. lib. Bari, 25/05/2009)

Cass. pen. Sez. III, 01/12/2009, n. 49826

.....

Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nelle ipotesi di danno derivato da omissioni di cautele che, in concreto, sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza; ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma.

Trib. Roma Sez. XII, 23/03/2011

.....

Perché sia configurabile il reato di deviazione di acque di cui all'art. 632 c.p. non è sufficiente la mera sussistenza di scavi in un terreno in prossimità di una sorgente d'acqua; è necessario, invece, che sia provata una immutazione dello stato dei luoghi che comporti il mancato flusso delle acque verso la destinazione nei confronti dei beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse (nel caso di specie la Corte d'appello di Genova ha condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 632 c.p., riformando sul punto la sentenza di primo grado, in quanto ha ritenuto sussistente la prova che "gli scavi per creare un solco nella proprietà delle persone offese" avevano comportato "il danneggiamento dell'invaso/vasca" che raccoglieva le acque nel loro terreno e che vi era stata l'apposizione, da parte degli imputati, di una "tubazione, con conseguente deviazione delle acque, riscontrata dalle parti offese, che s'erano portate alla sorgente, non vedendo arrivare acqua").

App. Genova Sez. I, 03/12/2010

.....